

Regolamento per l'attribuzione individuale dei FRA da parte della Commissione ricerca del Dafist

Art. 1. Condizioni

La Commissione ricerca attribuirà annualmente una quota di FRA al singolo docente a condizione che:

- a) sia in servizio alla data di riunione della Commissione (sono esclusi i docenti in distacco e in congedo sabbatico)
- b) abbia almeno una pubblicazione (valida per qualsiasi mediana ASN) caricata su IRIS relativa all'anno in corso o all'anno precedente

Art. 2. Scambio contestuale di docenti

I residui FRA individuali attribuiti a un docente che cesserà dal servizio nel Dafist perché coinvolto in uno scambio contestuale di docenti con altro Ateneo, verranno riassegnati al nuovo docente se questi prenderà servizio nel Dafist

Art. 3. Docenti che cesseranno dal servizio nei 12 mesi successivi la data di attribuzione dei FRA

Il docente che cesserà dal servizio nei 12 mesi successivi alla data di distribuzione dei FRA riceverà una quota di fondi corrispondente al numero di mesi in cui resterà in servizio prima della cessazione.

Art. 4. Limiti temporali

Quattro mesi prima della data di scadenza dei fondi verrà effettuata una ricognizione sullo stato di utilizzo dei fondi. Quelli non utilizzati entro tale termine, o di cui non sarà già stato pianificato l'utilizzo entro la data di scadenza dei fondi, dovranno essere restituiti al Dipartimento e torneranno a disposizione della Commissione ricerca